

Roma, 12 marzo 2008
Prot. 187

AP/

CIRCOLARE N. 37 / 2008
AGLI ENTI ASSOCIATI

LAVORI PUBBLICI
FISCO

➔ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
➔ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO

Conversione in legge del DL 248/2007 (Milleproroghe)

Il DL 31 dicembre 2007, n. 248 è stato convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicata in GU n. 51 del 29-2-2008.

Il provvedimento contiene una serie di modifiche che riguardano l'attività degli associati, che riassumiamo sinteticamente di seguito.

Appalti

- l'art. 15 conferma senza ulteriori modifiche la sospensione fino a giugno 2008 del divieto di ricorso all'arbitrato sancito dalla Finanziaria 2008. Si elimina però anche il termine di decadenza dei collegi arbitrali costituiti e si consente di crearne altri sempre fino al 30 giugno 2008, data entro la quale dovranno essere concluse le controversie in corso con il deposito dei lodi. Il divieto è stato introdotto dall'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della Finanziaria 2008; la proroga è finalizzata a consentire il passaggio delle competenze alle sezioni dei tribunali dedicate alla proprietà industriale e intellettuale.

- l'art. 47-quater proroga a sette anni la durata in carica dei membri dell'Autorità per i Contratti.

- l'art. 44 prevede l'obbligo di fornire i dati relativi agli interventi in *project financing* all'Unità Tecnica Finanza di Progetto. In realtà la decisione del 2004 di Eurostat cui fa riferimento il comma 1-bis riguarda tutti gli interventi pubblici che rientrano nei conti dello stato finanziati parzialmente con fondi privati e con una parte di rischio a carico del privato. Seguirà comunque una circolare che indichi i dati da fornire.

Rifinanziamento dei Contratti di quartiere II

E' stata abrogata la norma che modificava quanto disposto dalla Finanziaria 2008. Sono quindi destinate al rifinanziamento dei Contratti di quartiere II, "le risorse originariamente destinate ai programmi costruttivi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui all'articolo 18 del DL 152/1991, convertito dalla legge 203/1991," e "non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma" entro il termine del 31 dicembre 2007.

Norme tecniche per le costruzioni

L'art. 20 del testo convertito sana la situazione venuta a crearsi dopo l'emanazione del DL 159 e fornisce una certa scelta sulla normativa da applicare nel periodo di transizione di 18 mesi (fino a giugno 2009).

1. I progetti (esecutivi o definitivi) già avviati e i lavori iniziati continuano ad applicare la normativa tecnica già utilizzata, fino al collaudo;
2. I nuovi progetti avviati nel periodo di transizione hanno libertà di scelta fra le nuove norme approvate con il DM 14 gennaio 2008, le norme tecniche approvate con il DM 14 settembre 2005, e la normativa del 1996 (DM 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996).
3. La proroga al 30 giugno 2009 non si applica alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Norme sulla sicurezza degli impianti all'interno degli edifici

L'articolo 29-bis del decreto proroga **al 31 marzo 2008** l'entrata in vigore della Parte II, Capo V del Dpr 380/2001 (Testo unico in materia di edilizia), relativo alla sicurezza degli impianti. Ricordiamo che il Capo V del TU Edilizia è in vigore dal 1° gennaio di quest'anno; il 31 dicembre 2007 è infatti scaduta l'ultima proroga, disposta dal DL 300/2006 (poi convertito nella legge 17/2007) che ha "congelato" le norme fino alla data di entrata in vigore del Regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge 248/2005, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007.

Barriere architettoniche nei locali pubblici

Prorogato al 31 dicembre 2008 il termine per l'erogazione dei contributi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico (Art. 4).

Accatastamento

L'articolo 26-bis concede ai titolari dei diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, sette mesi di tempo (anziché gli originari novanta giorni), dalla data di pubblicazione del relativo comunicato dell'Agenzia del territorio, per presentare gli atti di aggiornamento catastale. Scaduto tale termine, l'Agenzia provvede, con oneri a carico dell'interessato, all'iscrizione in catasto dell'immobile.

È prorogato al 31 ottobre 2008 il termine entro cui dichiarare al catasto gli immobili che hanno perso i requisiti di ruralità, fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007. Queste modifiche – specifica la norma – non danno diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione.

Fondo acquirenti di immobili da costruire

L'articolo 18-bis del disegno di legge modifica il DLgs. 122/2005 in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, disponendo che, ai fini dell'accesso al Fondo di solidarietà, devono risultare nei confronti del costruttore procedure impicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva all'applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria. Nella attuale formulazione del decreto 122/2005, quest'ultimo termine coincide con la data di emanazione del decreto stesso.

Viene differito al 30 giugno 2008 il termine entro il quale gli aventi diritto devono presentare la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo.

Proroga degli sfratti

L'art. 22 ter prevede la sospensione fino al 15 ottobre 2008 degli sfratti per cessata locazione delle famiglie in stato di disagio ai sensi della legge 9/2007, in attesa della realizzazione del piano straordinario di cui all'art. 3 della stessa legge. A tal fine prevede anche la proroga

delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge, a favore dei locatori degli alloggi in cui abitano le famiglie rientranti nella proroga (sgravi fiscali).

Modifiche alla L. n. 244/2007. Art. 37 bis – comma 1.

Limitatamente all'anno 2008, proroga al 31 maggio 2008 il termine per la trasmissione del Mod. 770/2008 semplificato.

Federcasa si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in merito, comunicandoli agli Enti associati.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi

